

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 del 26 luglio 2016.

OGGETTO: Ricognizione composizione del Consiglio di Amministrazione alla luce delle sentenze del TAR Sardegna n. 364/2016 e 365/2016 interpretative del D.lgs 39/13 in materia di inconfiribilità di incarichi amministrativi in enti pubblici; presa d'atto nota esplicativa della Direzione Generale del CIPNES assunta in data 11/07/2016 Prot. 2980/2016.

L'anno duemilasedici, addì 26 del mese di luglio, alle ore 16.45, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, ritualmente convocato per determinazione del Presidente con avviso prot. n. 3143/16, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura con l'intervento dei Signori Consiglieri:

- **Fundoni Quirico**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza di atto del n. 7053 del 24/09/2015, prot. CIPNES n. 4035/2015;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;
- **Gattu Mario**, in qualità di delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;

Consiglieri presenti n. 3

Consiglieri assenti n. 2

- rappresentante della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio;
- delegato del Sindaco del Comune di Olbia;

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Rasenti Giuseppe (presidente), dal Dott. Careddu Gian Lodovico Giulio (componente effettivo) e dal Dott. Sanciu Antonio Libero (componente effettivo).

Assiste il Direttore Generale del Consorzio Dott. Aldo Carta.

Constatato il conseguimento del quorum costitutivo e funzionale dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del Consorzio Mario Gattu i quale invita il Direttore Generale alla esplicazione della vicenda contenziosa insorta in ordine alla legittimità dell'investitura degli organi di governo del CIPNES allo stato conclusasi con le sopraggiunte sentenze del TAR Sardegna n. 364/2016 e 365/2016;

Il Direttore Generale riassume brevemente le conseguenze sull'assetto di governance del CIPNES delle sentenze del TAR Sardegna n. 364/2016 e 365/2016 coerentemente a quanto già al riguardo esplicitato con propria nota del 11/07/2016 Prot. 2980/2016 indirizzata ai vertici istituzionali dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura all'unanimità dei presenti in doverosa ottemperanza alle esecutive sentenze TAR Sardegna n. 364/2016 e 365/2016, e preso atto della correlata nota esplicativa del Direttore Generale del 11/07/2016 Prot. 2980/2016.

DELIBERA

Di prendere atto ovvero far propria la nota esplicativa della Direzione Generale assunta in data 11/07/2016 Prot. 2980/2016 in ordine alla legittima composizione degli organi di governo del CIPNES alla luce della disciplina delle cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi amministrativi degli enti pubblici di cui al d.lgs n. 33/2010.


Il Direttore Generale

Aldo Carta



Il Presidente

Mario Gattu





CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA
ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

Prot.Gen. 2980 /2016
File:CDA/convocazioni/ricognizione organi CDA_comune Olb- Prov.ss_07.07.2016

Olbia 11 luglio 2016

Al Signor Sindaco del Comune di Olbia
On.le Dott. Settimo NIZZI
Pec: comune.olbia@actalicytrymail.it

All'Amministratore Straordinario
della Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia - Tempio
Dott. Guido SECHI
e-mail: protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it

E, P.C., Al Collegio dei Revisori
➤ Al Dott. Giuseppe Rasenti
e-mail: info@dcatax.it

➤ Al Dott. Antonio Libero Sanciu
e-mail: antonio@studiosanciu.it

➤ Al Dott. Gian Lodovico Careddu
Pec: glg.careddu@pec.it

Oggetto: Reintegra Consiglio di Amministrazione CIPNES-Gallura alla luce delle Sentenze del TAR Sardegna n. 364/2016 e n. 365/2016 interpretative del D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Si rappresenta la sussistenza della causa di incompatibilità dei titolari degli organi istituzionali in indirizzo relativamente allo svolgimento della carica di amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio in rappresentanza degli enti consorziati ancorché previsto dall'art. 4 (commi 2, 3 e 4) della LR n. 10/2008, fatta salva la legittima possibilità di svolgere direttamente o tramite proprio delegato la carica di componente l'Assemblea Generale consortile in quanto organo collegiale funzionalmente distinto di natura non gestionale, siccome chiarito in sede giuridizionale con sentenze n. 364/2016 e n. 365/2016 del TAR Sardegna. Conseguenzialmente attesa la urgente necessità di assicurare la regolare integrità funzionale dell'organo collegiale amministrativo del CIPNES, si invitano i soggetti in indirizzo a voler designare il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del CIPNES - Gallura in osservanza del D.lgs. n. 39/2013 (artt. 7e 11) siccome risolutivamente interpretato dalle citate Sentenze del TAR Sardegna.

Il Direttore Generale
Responsabile anticorruzione
ex art. 15 d.lgs. n. 39/2013
Dott. Aldo Carta



A. Carta

N. 00364/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2015, proposto da:
Settimo Nizzi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Longheu, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Lindiri, in Cagliari, via Maddalena n. 40;

contro

Provincia di Olbia Tempio, in persona del suo Amministratore Straordinario, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

per l'annullamento:

- della comunicazione, da parte dell'Amministratore Straordinario della soppressa Provincia di Olbia Tempio, di avvio del procedimento di revoca del dr. Settimo Nizzi dall'incarico di delegato dello stesso Ente nell'assemblea generale del Cipnes, prot 10407 del 21.5.2015;
- del decreto n. 9 emesso il 23.7.2015 dall'Amministratore Straordinario per la soppressa Provincia di Olbia-Tempio, con il quale, all'esito del procedimento, è stato revocato il decreto n. 8 del 17.2.2011 con il quale il dr. Settimo Nizzi era stato delegato dal Presidente della Provincia di Olbia-Tempio per rappresentarlo in seno all'assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, e il decreto di conferma della delega, n. 21 del 07/08/2013 del Commissario Straordinario della soppressa - nelle more - Provincia Olbia-Tempio.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Olbia Tempio in Persona del Amministratore Straordinario.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto 17 febbraio 2011, n. 8, l'On. Settimo Nizzi era stato delegato dal Presidente della Provincia di Olbia - Tempio a rappresentare l'Ente in seno all'Assemblea generale del Consorzio Industriale provinciale nord-est Sardegna Gallura (da qui in poi CIPNES) e con deliberazione 3 marzo 2011, n. 3, l'Assemblea generale del Consorzio lo aveva poi eletto Presidente della stessa.

A seguito del noto referendum abrogativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 2012, n. 73, la Provincia di Olbia - Tempio era stata soppressa e il Presidente della Giunta regionale -in attuazione dell'art. 1 della legge Regione Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 e della deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2013, n. 25/10- aveva nominato Commissario straordinario dell'Ente l'ing. Francesco Pirari.

Quest'ultimo, con decreto 7 agosto 2013, n. 8, aveva riconfermato l'On. Nizzi quale rappresentante provinciale in seno all'Assemblea generale del CIPNES, la quale, a sua volta, lo aveva confermato come Presidente con deliberazione 3 settembre 2013, n. 9.

Tuttavia la nuova Giunta regionale successivamente insediatasi, con deliberazione 29 aprile 2014, n. 15/16, aveva annullato in autotutela la nomina dell'ing. Pirari a Commissario straordinario della Provincia di Olbia - Tempio, sostituendolo -come da deliberazione 29 aprile 2014, n. 15/17- con il dott. Giovanni Antonio Carta.

Quest'ultimo, con decreto 5 settembre 2014, n. 19, ha revocato il decreto 7 agosto 2013, n. 8 (con cui il precedente Commissario straordinario aveva riconfermato l'On. Nizzi quale rappresentante provinciale in seno all'Assemblea generale del CIPNES), ritenendo che l'incarico fosse stato illegittimamente conferito da parte di un organo (il Commissario poi revocato) carente della relativa legittimazione; tuttavia l'On. Nizzi, con ricorso n. 796/2014, aveva impugnato dinanzi a questo Tribunale quel provvedimento di revoca, che era stato poi annullato con sentenza di questa Sezione 23 aprile 2015, n. 717, per cui il ricorrente era stato reintegrato nella carica.

A seguito della successiva entrata in vigore della l.r. 12 marzo 2015, n. 7, che ha previsto la sostituzione dei commissari straordinari con nuovi "amministratori straordinari" delle Province abrogate, la Giunta regionale -con deliberazione 8 aprile 2015, n. 14- ha confermato nelle relative funzioni presso la Provincia di Olbia -Tempio (seppure con la nuova veste di Amministratore straordinario) il dott. Giovanni Antonio Carta.

Quest'ultimo, con nota del 21 maggio 2015, ha comunicato all'On. Nizzi l'avvio di un nuovo procedimento di revoca dalla carica di rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea generale del CIPNES, poi definitivamente adottata con decreto 23 luglio 2015, n. 9, dello stesso Amministratore straordinario, in particolare, con quest'ultimo decreto l'Amministratore straordinario ha revocato i precedenti (e sopra citati) provvedimenti 17 febbraio 2011, n. 8 (nomina del Nizzi a rappresentante della Provincia in seno all'Assemblea CIPNES) e 7 agosto 2013, n. 21 (riconferma del Nizzi in

quella stessa funzione), dichiarando di non volersi avvalere di alcun delegato e di volere esercitare in proprio le funzioni di rappresentante della Provincia in seno all'Assemblea generale del CIPNES.

Con il ricorso introduttivo della presente controversia, notificato in data 5 settembre 2015, l'On. Nizzi ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo atto di revoca e del presupposto avviso di inizio del procedimento, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio l'Amministratore straordinario per la Provincia di Olbia - Tempio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse sollevata dalla difesa dell'Amministrazione provinciale, la quale ha osservato che:

quando fu "riconfermato" nel ruolo di componente dell'Assemblea generale CIPNES, nell'agosto del 2013, il dott. Settimo Nizzi ricopriva (e tuttora ricopre) le cariche di Parlamentare della Repubblica e di Consigliere comunale di Olbia;

la carica di parlamentare sarebbe incompatibile con l'assunzione di un incarico amministrativo di vertice "*nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale*" (così l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), quale sarebbe l'incarico di componente dell'Assemblea generale del CIPNES;

inoltre la carica di Consigliere comunale presso il Comune di Olbia (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) avrebbe reso sin dall'inizio inconfirabile al Nizzi l'incarico di componente dell'Assemblea CIPNES, essendo lo stesso qualificabile come "incarico amministrativo di vertice" presso la Regione ove quel Comune è compreso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. a, del d.lgs. 2013, n. 39, ovvero come "incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. c, dello stesso d.lgs. n. 39/2013;

per queste stesse ragioni l'atto di conferimento dell'incarico in seno all'Assemblea del CIPNES sarebbe nullo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, che sanziona in tal modo gli "*atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto*"; inoltre l'incarico in questione sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 39/2013, non avendo il ricorrente mai presentato la prevista dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.

Tale eccezione è priva di pregio.

A prescindere dalla sua "fondatezza nel merito", infatti, essa non assume, comunque, rilievo *ratione temporis*, in quanto -come recentemente osservato da questa stessa Sezione in relazione a una vicenda analoga (cfr. TAR Sardegna, 1 luglio 2015, n. 972)- l'atto di riconferma nell'incarico di rappresentante della Provincia in seno al CIPNES (nel caso di specie intervenuto con atto provinciale 7 agosto 2013, n. 21) non costituisce il "momento genetico" del relativo incarico, che risale, invece, alla precedente nomina del Nizzi con atto del 17 febbraio 2011, n. 8: tale originario

conferimento era stato, invero, oggetto di annullamento in autotutela, ma quest'ultimo atto era stato, a sua volta, annullato con sentenza di questa Sezione, che aveva ripristinato la vigenza della nomina originaria (vedi narrativa).

Pertanto, una volta stabilito che l'incarico del Nizzi presso il CIPNES risale al 2011, la disciplina recata dal d.lgs. n. 39/2013 risulta allo stesso inapplicabile prima di tutto in base a quanto previsto dall'art. 29 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (articolo inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98) che esclude l'operatività di quella disciplina in relazione agli *“incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”* (si intende il d.lgs. n. 39/2013: n.d.r.), i quali *“non hanno effetto come causa di incompatibilità”* sino alla loro scadenza naturale. Del resto, persino a prescindere dal tenore testuale dell'art. 29 ter dianzi richiamato, appare evidente che un incarico (come quello di cui ora si discute) assunto prima dell'entrata in vigore della nuova legge non possa contribuire a integrare le fattispecie normative ostative successivamente entrate in vigore, come quelle richiamate dalla difesa di parte resistente, in particolare:

non quella di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, la quale presuppone che l'incarico in ordine al quale sussisterebbe la causa di inconferibilità (nel caso di specie quello di componente dell'Assemblea CIPNES) sia stato attribuito successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, il che, come detto, non si riscontra nel caso ora in esame;

non quella di cui all'art. 11 dello stesso d.lgs. n. 39/2013, il quale è espressamente regolato dall'art. 29 ter del D.L.n.69/2013, nei termini in precedenza descritti.

Ciò chiarito si passa all'esame delle censure dedotte da parte ricorrente nei confronti dell'atto di revoca del proprio incarico da parte dell'Amministratore straordinario della Provincia di Olbia – Tempio, come detto motivato in relazione al dichiarato intento dello stesso Amministratore straordinario di esercitare *“di persona”* (invece che tramite un delegato) le prerogative di rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea del CIPNES.

Sul punto parte ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 39/2013, sostenendo che la motivazione adottata dall'Amministratore straordinario non faccia riferimento ad alcun elemento oggettivo capace di giustificare il venir meno del rapporto fiduciario con il delegato/odierno ricorrente e postulando, invece, l'esercizio congiunto delle due funzioni (di Amministratore straordinario della Provincia e di componente dell'Assemblea CIPNES) vietato dall'art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

La censura è infondata.

Occorre partire da un presupposto fondamentale, legato alle caratteristiche specifiche dell'incarico di cui ora si discute, quello, cioè, di componente, dell'Assemblea del CIPNES.

Orbene tale incarico non ha natura gestionale, considerato che, come emerge chiaramente dalla lettura dello Statuto del Consorzio (approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2003, n.15/40), le funzioni gestionali all'interno di quest'ultimo sono esercitate da altri organi, essenzialmente dal Consiglio di Amministrazione (art. 23 dello Statuto) e dal Direttore (art. 26 dello Statuto), mentre l'Assemblea si occupa essenzialmente di approvare gli atti di programmazione e pianificazione, nonché di dettare *“l'indirizzo politico”* dell'Ente (art. 17 dello Statuto).

Pertanto non possono considerarsi applicabili all'Amministratore straordinario della Provincia le cause di incompatibilità/inconferibilità prospettate da parte ricorrente in relazione agli artt. 7 e 11

del d.lgs. n. 39/20013, in particolare:

non quella di cui all'art. 7, comma c), che fa riferimento agli incarichi di *"amministratore di ente pubblico di livello regionale"* (mentre, come detto, quello ora in esame non è un incarico di *"amministrazione"*);

non quella di cui all'art. 11 dello stesso d.lgs., che riguarda *"incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico"* (per la stessa ragione).

In base a queste premesse il Collegio ritiene di dover rivedere in parte il proprio precedente indirizzo, espresso con la sentenza 23 aprile 2015, n. 717 (relativa proprio all'odierno ricorrente, riguardo a una precedente revoca del medesimo incarico di cui ora si discute: vedi narrativa), nel senso che, a ben vedere, non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di Presidente della Provincia (nella specie Amministratore straordinario della stessa) e quella di componente dell'Assemblea del CIPNES, carica che, pertanto, il Rappresentante provinciale ben può svolgere anche in prima persona, il che si riflette inevitabilmente regime della revoca del relativo incarico, come ora si vedrà; viceversa può essere incidentalmente riconfermata, a fini di chiarezza ricostruttiva del regime *"anticorruzione"* nel suo complesso, la già rilevata incompatibilità (si veda la sentenza di questa Sezione 29 luglio 2015, n. 972) con incarichi implicanti attività gestionale vera e propria, come quelli di componente dei consigli di amministrazione dei consorzi industriali .

Quanto premesso è fondamentale per giungere alla corretta ricostruzione della vicenda in esame: poiché l'incarico di cui ora si parla (componente dell'Assemblea CIPNES) può essere svolto direttamente dall'Amministratore straordinario della Provincia, non avendo natura gestionale, quella a suo tempo ricevuta dal Niizzi va intesa alla stregua di *"delega in senso stretto"*, come tale non implicante alcuna sfera di *"indipendenza garantita"* dall'Organo che l'ha conferita, come tale revocabile senza particolari limiti e senza necessità di motivazione.

Difatti il caso ora in esame si differenzia profondamente dalle ipotesi in cui l'Organo *"delegante"* non possa assumere in prima persona l'incarico, il che, per evidenti ragioni logiche, impone di riconoscere all'incaricato un minimo di indipendenza, nella cui assenza il divieto per l'incaricante di svolgere egli stesso l'incarico risulterebbe del tutto svuotato e privo di senso logico; laddove, invece, possa esercitare l'incarico in prima persona, è del tutto logico che il Rappresentante della Provincia possa anche liberamente revocare, senza particolari limiti, eventuali deleghe precedentemente conferite a terzi.

Sotto un diverso angolo visuale può ancora osservarsi che -mentre nei casi di incompatibilità dell'Organo provinciale allo svolgimento dell'incarico il medesimo Organo conferisce al terzo, non già una delega in senso stretto, bensì un vero e proprio incarico *"fiduciario Tecnico"*, la cui revoca deve essere motivata a garanzia di quel minimo di indipendenza che costituisce presupposto imprescindibile per il corretto realizzarsi del sistema anticorruzione- in casi come quello ora in esame, invece, ove l'Organo provinciale può svolgere l'incarico in prima persona, tale necessità non si riscontra, ben potendo il rappresentante revocare in qualunque momento (e liberamente) il potere concesso al rappresentante, così da poter esercitare direttamente le prerogative connesse alla partecipazione assembleare.

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese di lite, considerata l'obiettiva complessità della materia implicata, che ha portato questa stessa Sezione a rivedere in

parte il proprio precedente orientamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•

